

Repertorio n. 67185

Raccolta n. 26101

VERBALE

DELLA RIUNIONE

DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

"FONDAZIONE FRATERNITA' SAN PIO X"

(per adeguamento statutario al D.Lgs. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **quattordici marzo duemilaventidue**, in Novi Ligure, in Via Garibaldi civico numero novantuno Scala A interno due alle ore undici e minuti primi trenta.

Innanzitutto a me Dottor Franco Borghero, Notaio in Novi Ligure, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è personalmente comparso il Signor :

- **SENTAGNE LOUIS DANIEL MARIE** nato a Cannes (Francia) il 6 maggio 1974, e domiciliato per quanto infra a Firenze, Via Anton Maria Salvini n. 8, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri per quanto infra, della:

- **"FONDAZIONE FRATERNITA' SAN PIO X"** con sede in Firenze, Via Anton Maria Salvini n. 8, titolare del Codice Fiscale : 94233050486, Ente non lucrativo con personalità giuridica giusto Decreto Regione Toscana in data 30/09/2014 N.° 4200.

Detto componente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio so-

Registrato ad:
Alessandria
il 15/03/2022
N. 2863
Serie 1T

no certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, alla trattazione del sotto
meglio indicato

Ordine del Giorno

**1. Adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017 con assunzione della
qualifica della Fondazione come Ente del Terzo Settore e conseguente i-
scrizione della medesima al Registro Unico.**

**2. Trasferimento della Sede Sociale da Firenze a Albano Laziale (Roma)
Via Trilussa n. 45.**

3. Nomina dell'Organo di Controllo Monocratico.

4. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione il Comparente, il quale dichiara:

– che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli a-
venti diritto a mezzo messaggio inviato in data 11 marzo 2022 , come previ-
sto dall'articolo 8) dello statuto sociale stante l'urgenza degli argomenti da
trattare;

– che per il Consiglio di Amministrazione oltre a se medesimo Presidente del
consiglio di Amministrazione sono presenti i reverendi don Giovanni CA-
RUSO SPINELLI nato a Piove di Sacco (PD) il giorno 8 dicembre 1982 e don
Gabriele D'AVINO nato a Napoli (NA) il 26 giugno 1986, entrambi domici-
liati presso la sede della Fondazione;

- che assenti giustificati risultano essere i reverendi don Davide Pagliarani e
don Emeric Marie Jacques Baudot che hanno comunque inviato alla Fonda-
zione dichiarazioni di essere stati edotti di quanto posto all'Ordine del Gior-
no e di non opporsi alla trattazione degli argomenti come ivi indicati;

– che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

– che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno essendo presenti tre su cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Aperta la seduta, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017, cosiddetto "Codice del Terzo Settore" ("CTS") e della operatività della Piattaforma del Registro Unico Nazionale ("RUNTS"), si presenta l'opportunità, in ragione dell'attività svolta dalla Fondazione, di adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") con conseguenti iscrizione al Registro Unico, opportunità che consentirebbe all'Ente di meglio perseguire le proprie finalità in un quadro di rapporti istituzionali più coerente con l'attuale realtà del Terzo Settore.

Informa quindi i membri presenti che è necessario adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina apportando al medesimo alcune modifiche inderogabilmente richieste dal Codice del Terzo Settore e necessarie per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico ed in tale contesto trasferendo la sede legale da Firenze ad Albano Laziale Via Trilussa n. 45.

Il Presidente fa altresì notare che per quanto riguarda il patrimonio della Fondazione il medesimo risulta essere già superiore ad Euro 30.000,00=, importo minimo richiesto per le Fondazioni che vogliono diventare Enti del Terzo Settore.

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, soffermandosi in particolare su alcuni articoli, tra i quali, quello inerente la denominazione e quello avente ad oggetto lo scopo, indicando:

i. che la nuova denominazione che la Fondazione assumerà è la seguente:

- “FONDAZIONE FRATERNITA' SAN PIO X ETS” quindi inserendo nella denominazione l'acronimo ETS obbligatoriamente richiesto dal Codice del Terzo Settore, indicando che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 del CTS, dovrà farsene uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

ii. che l'articolo relativo allo scopo senza fine di lucro della Fondazione è riformulato per allinearsi a quanto previsto dall'articolo 5 del CTS, che espressamente richiede che le finalità civiche e di utilità sociale nell'ambito delle quali deve svolgersi l'attività di interesse generale della Fondazione, debbano essere dettagliatamente individuate riportando, anche per maggiore chiarezza, il richiamo alle corrispondenti lettere indicate nel suddetto articolo;

iii. che la nuova sede legale viene fissata in Albano Laziale (Roma) via Trilussa civico numero 45.

Precisa inoltre che il testo dello statuto viene integralmente riformulato con modifiche tali da renderlo conforme a quanto richiesto dal CTS, modifiche che risultano essere:

- in parte formali come ad esempio il "Consiglio di Amministrazione" che, secondo il dettato dell'articolo 26 del CTS sarà definito come "Organo di Amministrazione";

- ed in parte, sostanziali come per esempio l'inserimento di un nuovo articolo relativo all'Organo di Controllo la cui nomina, è obbligatoria per le Fondazioni come indicato all'articolo 30 del CTS, e può essere anche monocratico, ed i suoi membri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile ai quali si applicano le norme dell'articolo 2399

del Codice Civile.

Fa inoltre presente che proprio in merito alla nomina dell'Organo di Controllo, si è già provveduto ad individuarlo nella persona della Dottoressa :

- Balestrieri Costanza nata a Casale Monferrato il 7 dicembre 1978 con studio in Casale Monferrato Via Mameli n. 5, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 142990, G.U. 34 del 27 aprile 2007 e iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vercelli al n. 261, che ha già informato di essere disponibile ad accettare la carica.

Il Presidente a seguito di quanto sopra esposto invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare nel merito.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità di tutti i presenti e con manifestazione orale del voto

DELIBERA

- **che la Fondazione assuma** la qualifica di Ente del Terzo Settore,
- **di aggiungere** l'acronimo "ETS" alla denominazione della Fondazione che viene quindi modificata in **“FONDAZIONE FRATERNITA' SAN PIO X ETS”**;
- **di stabilire la nuova sede legale** in Albano Laziale (Roma) Via Trilussa n. 45;
- **di adottare** il nuovo testo dello statuto sociale come illustrato dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera **“A”**, omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dal Comparente, testo che viene approvato nella sua interezza;
- **di nominare alla Fondazione** un Organo di Controllo Monocratico e quindi come tale la Dottoressa Balestrieri Costanza come sopra generalizzata;

- di richiedere l' iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dando altresì mandato al Presidente e/o al VicePresidente dell' Organo Amministrativo della Fondazione a svolgere ogni pratica inerente e conseguente con facoltà di apportare al presente verbale e allegato tutte quelle aggiunte, integrazioni e/o rettifiche che fossero eventualmente richieste dalle Strutture amministrative responsabili del detto procedimento di iscrizione.

- Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore tredici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e l'ho letto, unitamente all'allegato Statuto, al medesimo e pertanto al Consiglio che lo approva.

Indi il Comparente con me Notaio lo sottoscrive in questi due fogli di cui consta scritti in parte a macchina con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio per pagine sette fino a questo punto.

F.to LOUIS DANIEL MARIE SENTAGNE

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio

Allegato "A" al numero 26101 di Raccolta

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E SEDE

1.1 E' costituito, a sensi del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

“FONDAZIONE FRATERNITA' SAN PIO X ETS”,

in seguito denominata più brevemente “Fondazione”, avente sede

in Albano Laziale Via Trilussa n. 45.

ART. 2

FINALITA' ED ATTIVITA'

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- previste dall'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017 e precisamente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- previste dall' articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 117/2017:

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Ammi-

nistrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle suddette attività di interesse generale. A tal fine e in tali limiti la Fondazione potrà quindi attuare progetti in materia di:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) articolo 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017];

formazione universitaria e post-universitaria [lettera g) articolo 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017];

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [lettera u) articolo 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017].

2.3 L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti Pubblici e/o degli al-tri Enti di cui all'articolo 4 comma 2 Dlgs.117/2017.

ART. 3 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

3.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs.117/2017.

3.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

3.4 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione

3.5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressa-

mente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3.6 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

4.1 Sono Organi della Fondazione

- Organo di Amministrazione;

- Organo di Controllo.

ART. 5

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 L'Organo di Amministrazione è composto da cinque membri e precisamente:

- il Superiore Generale pro tempore della Fraternità Sacerdotale San Pio X;

- l' Ecomomo Generale pro tempore della Fraternità Sacerdotale San Pio X;

- il Superiore pro tempore del Distretto Italia della Fraternità Sacerdotale San Pio X;

- l' Ecomomo pro tempore del Distretto Italia della Fraternità Sacerdotale San Pio X;

- il Primo Assistente del Superiore del Distretto Italia della Fraternità Sacerdotale San Pio X,

che durano in carica sei anni.

5.2 In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5.1 i componenti dell'Organo Amministrativo in carica al momento di approvazione del presente testo di Statuto restano tali fino a scadenza del mandato in essere, scadente nel 2025.

5.3 La cessazione dalle succitate cariche pro tempore possedute all' interno della Fraternità Sacerdotale San Pio X comporta il subentro diretto dei rispettivi successori nell' Organo di Am-ministrazione della Fondazione.

5.4 Ai membri dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

5.5 L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

5.6 Qualora, prima della scadenza, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Presidente e/o il Vice-Presidente cessino dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione entro venti giorni provvede all' elezione di un nuovo Presidente e/o Vice-Presidente con procedura avviata dal Presidente o dal Vice-Presidente se non cessati, ovvero dal membro più anziano d' età.

5.7 I componenti dell'Organo di Amministrazione esercitano le funzioni loro assegnate in conformità dell' Atto costitutivo e del presente Statuto.

ART. 6

POTERI DELL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell' esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e/o al Vice - Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

6.2 I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, all' infuori del rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

6.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 L'Organo di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 15 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato con le stesse modalità tramite messaggio da inviarsi almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione. Onde permettere l'inoltro delle convocazioni ciascun membro dell'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare alla Fondazione i propri dati unitamente all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono/fax.

In caso di mancato funzionamento della posta elettronica certificata (PEC) le convocazioni possono essere inoltrate anche con altro mezzo tecnico purché documentabile.

7.2 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, quello del Vice-Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7.3 I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione dovranno es-

sere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni dell' Organo di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

ART. 8

POTERI DEL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1 L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo che può anche essere monocratico e dura in carica tre esercizi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

9.2. Sono compiti dell' Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- constatare l' eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- svolgere compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attestare che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

9.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10 REVISORE LEGALE DEI CONTI

10.1 Il Revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

10.2 Il Revisore legale dei Conti dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

10.3 Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

ART. 11

BILANCIO

11.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

11.2 La Fondazione tiene un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

11.3 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività,

che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

11.4 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.12

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

12.1 La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

12.2 Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo non-ché ai dirigenti.

Art.13

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

13.1 La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art.14

ESTINZIONE

14.1 In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe e/o connesse secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

15.1 La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 quali il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 - STATUTO

16.1 La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

16.2 L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 17- DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore - in particolare la legge 6 giugno 2016 numero 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. - e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to LOUIS DANIEL MARIE SENTAGNE

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio